



# Foglio informativo concernente le categorie di sottoprodotti di origine animale e le modalità di eliminazione

Versione aggiornata al 1° giugno 2018

## Oggetto e scopo

Il presente documento può essere utilizzato per facilitare la classificazione e l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. Ove non indicato diversamente si fa riferimento a singoli articoli o allegati dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA, RS 916.441.22). Tuttavia il presente documento non può sostituire la consultazione attenta dell'insieme delle disposizioni dell'ordinanza che disciplinano i singoli casi. Queste ad altre informazioni sono reperibili sul sito Internet [www.usav.admin.ch](http://www.usav.admin.ch).

Gli elenchi della prima parte comprendono dati relativi ai sottoprodotti di origine animale nelle forme in cui vengono prodotti presso gli stabilimenti; i dati sono ordinati secondo la specie e l'età degli animali. Ogni tipo di materiale viene attribuito ad una categoria ai sensi dell'OESA. Per la classificazione, i criteri della normativa in materia di derrate alimentari – secondo cui, ad esempio, le estremità distali degli arti o il sangue possono essere considerati anche «*carni non destinate al consumo umano*» – non vengono applicati integralmente.

La seconda parte del documento concerne le modalità di riciclaggio ed eliminazione possibili per le diverse categorie.

## Indice

1.	*Vitelli di età non superiore a 12 mesi.....	2
2.	*Bovini di età superiore a 12 mesi .....	2
3.	Ovini e caprini di età non superiore a 12 mesi .....	3
5.	Suini .....	4
6.	Cavalli .....	4
7.	Conigli .....	5
8.	Volatili domestici .....	5
9.	Selvaggina da allevamento biungulata e selvaggina .....	6
10.	Pesci .....	6
11.	Riciclaggio/eliminazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 1.....	7
12.	Riciclaggio/eliminazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 2.....	8
13.	Riciclaggio/eliminazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 3.....	9
14.	Sotterramento di sottoprodotti di origine animale (art. 25) .....	10
15.	Consumo animale/utilizzazione tecnica .....	10
	Sezione 1: Divieti e deroghe.....	10
	Sezione 2: Alimentazione degli animali da reddito (deroghe specifiche aggiuntive) .....	10
	Sezione 3: Alimentazione di altri animali .....	12
	Sezione 4: Fabbricazione di prodotti tecnici (art. 35).....	13
16.	Identificazione e schede d'accompagnamento (art. 20 e all. 4.).....	13
17.	All. 4: Prescrizioni per la raccolta e il trasporto dei sottoprodotti di origine animale.....	14



## 1. \*Vitelli di età non superiore a 12 mesi

Materiale	Categoria
Corpi di animali o parti di essi.	1a
sottoprodotti derivati da animali a cui sono stati somministrati sostanze o preparati contemplati dall'allegato 4 dell'ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicinali veterinari.	1d
Materiali solidi provenienti dalle acque reflue di macelli.	1f
Sottoprodotti di origine animale in cui sono stati accertati superamenti di valori limite ai sensi dell'ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti.	2f
Carcasse o parti di esse non appartenenti alla categoria 1, dichiarate non commestibili dal controllo delle carni e che presentano segni di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali.	2a
Prodotti del metabolismo.	2c
Cervello e midollo spinale, occhi e palpebre, condotti uditivi esterni, anello linfatico della faringe, trachea, laringe, bronchi extralobulari, cistifellea, pene, organi genitali femminili, *intestini e mesentero, fiele.	3a1/ 3a2
Pelle incl. ano, corna, estremità distali degli arti, sangue.	3b
«Carni» non destinate al consumo umano. Queste includono anche testa, polmoni, diaframma, esofago, rumine e abomaso, fegato, milza, reni, testicoli, tendini, legamenti, ossa e grasso.	3a1/ 3a2

## 2. \*Bovini di età superiore a 12 mesi

Materiale	Categoria
Corpi di animali o parti di essi.	1a
Sottoprodotti derivati da animali a cui sono stati somministrati sostanze o preparati contemplati dall'allegato 4 dell'ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicinali veterinari	1d
Carcasse, o parti di esse, di animali in cui è stata accertata la presenza della BSE.	1b1
Carcasse o parti di esse da cui il materiale a rischio specificato (qui appresso MRS) ai sensi dell'articoli 179d e 180c dell'ordinanza sulle epizootie non è stato rimosso.	1b2
*MRS: cranio esclusa la mandibola inferiore, cervello, occhi e midollo spinale.	1c
Materiali solidi provenienti dalle acque reflue di macelli.	1f
Carcasse o parti di esse non appartenenti alla categoria 1, dichiarate non commestibili dal controllo delle carni e che presentano segni di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali.	2a
Sottoprodotti di origine animale in cui sono stati accertati superamenti di valori limite ai sensi dell'ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti.	2f
Prodotti del metabolismo.	2c
Pelle incl. ano, corna, estremità distali degli arti, sangue.	3b
Trachea, laringe, cistifellea e anello linfatico della faringe, pene, organi genitali femminili, feti/placenta, intestini e mesentero, fiele.	3a2
«Carni» non destinate al consumo umano. Queste includono anche la muscolatura della testa, muso, polmoni, diaframma, esofago, rumine e abomaso, fegato, milza, reni, testicoli, mammelle, tendini, legamenti, ossa (escluso il cranio), coda e grasso.	3a1/ 3a2

**\*Per i bovini provenienti da Paesi a rischio BSE «controllato» o «indeterminato» vale una lista di MSR ampliata (secondo l'allegato V del regolamento (CE) 999/2001).**



### 3. Ovini e caprini di età non superiore a 12 mesi

Materiale	Categoria
Corpi di animali o parti di essi.	1a
Sottoprodotti derivati da animali a cui sono stati somministrati sostanze o preparati contemplati dall'allegato 4 dell'ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicinali veterinari.	1d
Carcasse o parti di esse da cui il materiale a rischio specificato (qui appresso MRS) ai sensi dell'articoli 179d e 180c dell'ordinanza sulle epizoozie non è stato rimosso.	1b2
MRS: ileo e milza.	1c
Materiali solidi provenienti dalle acque reflue di macelli.	1f
Sottoprodotti di origine animale in cui sono stati accertati superamenti di valori limite ai sensi dell'ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti.	2f
Carcasse o parti di esse non appartenenti alla categoria 1, dichiarate non commestibili dal controllo delle carni e che presentano segni di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali.	2a
Prodotti del metabolismo.	2c
Pelle incl. ano, corna, estremità distali degli arti, sangue.	3b
Occhi e palpebre, condotti uditivi esterni, anello linfatico della faringe incluse le tonsille (amigdale), trachea, laringe, bronchi extralobulari, mesentere inclusi i nodi linfatici e il grasso, cistifellea, pene, organi genitali femminili, (feti), fiele.	3a1/ 3a2
«Carni» non destinate al consumo umano. Queste includono anche testa, polmoni, diaframma, esofago, ruminante e abomaso, intestino escluso l'ileo, fegato, reni, testicoli, (mammelle), tendini, legamenti, ossa e grasso.	3a1/ 3a2

### 4. Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi o a cui è spuntato almeno 1 incisivo permanente

Materiale	Categoria
Corpi di animali o parti di essi.	1a
Sottoprodotti derivati da animali a cui sono stati somministrati sostanze o preparati contemplati dall'allegato 4 dell'ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicinali veterinari.	1d
Carcasse, o parti di esse, di animali in cui è stata accertata la presenza di una TSE.	1b1
Carcasse o parti di esse da cui il materiale a rischio specificato (qui appresso MRS) ai sensi dell'articoli 179d e 180c dell'ordinanza sulle epizoozie non è stato rimosso.	1b2
MRS: cervello nella scatola cranica, occhi, tonsille, midollo spinale inclusa la <i>dura mater</i> , ileo e milza.	1c
Materiali solidi provenienti dalle acque reflue di macelli.	1f
Sottoprodotti di origine animale in cui sono stati accertati superamenti di valori limite ai sensi dell'ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti.	2f
Carcasse o parti di esse non appartenenti alla categoria 1, dichiarate non commestibili dal controllo delle carni e che presentano segni di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali.	2a
Prodotti del metabolismo.	2c
Pelle incl. ano, corna, estremità distali degli arti, sangue.	3b
Condotti uditivi esterni, trachea, laringe, bronchi extralobulari, mesentere inclusi i nodi linfatici e il grasso, cistifellea, pene, organi genitali femminili, feti/placenta, fiele.	3a1/ 3a2
«Carni» non destinate al consumo umano. Queste includono anche muscolatura della testa, polmoni, diaframma, esofago, ruminante e abomaso, intestino escluso l'ileo, fegato, reni, testicoli, mammelle, tendini, legamenti, ossa e grasso.	3a1/ 3a2



## 5. Suini

<b>Materiale</b>	<b>Categoria</b>
Corpi di animali o parti di essi.	1a
Sottoprodotti derivati da animali a cui sono stati somministrati sostanze o preparati contemplati dall'allegato 4 dell'ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicinali veterinari.	1d
Carcasse o parti di esse non appartenenti alla categoria 1, dichiarate non commestibili dal controllo delle carni e che presentano segni di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali.	2a
Sottoprodotti di origine animale in cui sono stati accertati superamenti di valori limite ai sensi dell'ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti.	2f
Materiali solidi provenienti dalle acque reflue di macelli.	2g
Prodotti del metabolismo.	2c
Pelle incl. ano, setole, estremità distali degli arti, sangue.	3b
Occhi e palpebre, condotti uditivi esterni, tonsille (amigdale), trachea, laringe, bronchi extralobulari, mesentere inclusi i nodi linfatici e il grasso, cistifellea, pene, organi genitali femminili, feti/placenta, fiele.	3b
«Carni» non destinate al consumo umano. Queste includono anche polmoni, diaframma, esofago, stomaco, intestino, fegato, milza, reni, vescica, testicoli, capezzoli, tendini, legamenti, ossa e grasso.	3a1/ 3a2

## 6. Cavalli

<b>Materiale</b>	<b>Categoria</b>
Corpi di animali o parti di essi.	1a
Sottoprodotti derivati da animali a cui sono stati somministrati sostanze o preparati contemplati dall'allegato 4 dell'ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicinali veterinari.	1d
Carcasse o parti di esse non appartenenti alla categoria 1, dichiarate non commestibili dal controllo delle carni e che presentano segni di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali.	2a
Sottoprodotti di origine animale in cui sono stati accertati superamenti di valori limite ai sensi dell'ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti.	2f
Materiali solidi provenienti dalle acque reflue di macelli.	2g
Prodotti del metabolismo.	2c
Pelle incl. ano, estremità distali degli arti, sangue.	3b
Occhi e palpebre, condotti uditivi esterni, tonsille (amigdale), trachea, laringe, bronchi extralobulari, mesentere inclusi i nodi linfatici e il grasso, cistifellea, pene, organi genitali femminili, feti/placenta, fiele.	3b
«Carni» non destinate al consumo umano. Queste includono anche polmoni, diaframma, esofago, stomaco, intestino, fegato, milza, reni, testicoli, tendini, legamenti, ossa e grasso.	3a1/ 3a2



## 7. Conigli

<b>Materiale</b>	<b>Categoria</b>
Corpi di animali o parti di essi.	1a
Sottoprodotti derivati da animali a cui sono stati somministrati sostanze o preparati contemplati dall'allegato 4 dell'ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicinali veterinari.	1d
Carcasse o parti di esse non appartenenti alla categoria 1, dichiarate non commestibili dal controllo delle carni e che presentano segni di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali.	2a
Sottoprodotti di origine animale in cui sono stati accertati superamenti di valori limite ai sensi dell'ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti.	2f
Materiali solidi provenienti dalle acque reflue di macelli.	2g
Prodotti del metabolismo.	2c
Pelle incl. ano, estremità distali degli arti, sangue.	3b
Occhi e palpebre, condotti uditivi esterni, tonsille (amigdale), trachea, laringe, bronchi extralobulari, mesentero inclusi i nodi linfatici e il grasso, cistifellea, pene, organi genitali femminili, feto/placenta, fiele.	3b
«Carni» non destinate al consumo umano.	3a1/ 3a2

## 8. Volatili domestici

<b>Materiale</b>	<b>Categoria</b>
Corpi di animali o parti di essi.	1a
Sottoprodotti derivati da animali a cui sono stati somministrati sostanze o preparati contemplati dall'allegato 4 dell'ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicinali veterinari.	1d
Carcasse o parti di esse non appartenenti alla categoria 1, dichiarate non commestibili dal controllo delle carni e che presentano segni di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali.	2a
Sottoprodotti di origine animale in cui sono stati accertati superamenti di valori limite ai sensi dell'ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti.	2f
Materiali solidi provenienti dalle acque reflue di macelli.	2g
Prodotti del metabolismo.	2c
Pelle incl. cloaca, piume, estremità distali degli arti, sangue.	3b
Testa, esofago, gozzo, interiora (esclusi fegato, cuore e ventriglio), organi genitali.	3b
«Carni» non destinate al consumo umano. Queste includono anche fegato, cuore, ventriglio e grasso.	3a1/ 3a2
Pulcini di un giorno uccisi per ragioni commerciali.	3c



## 9. Selvaggina da allevamento biungolata e selvaggina

<b>Materiale</b>	<b>Categoria</b>
Corpi di animali o parti di essi.	1a
Sottoprodotti derivati da animali a cui sono stati somministrati sostanze o preparati contemplati dall'allegato 4 dell'ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicinali veterinari.	1d
Animali selvatici uccisi per la produzione di carne o parti di essi, che presentano segni di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali.	1e
Carcasse o parti di esse non appartenenti alla categoria 1, dichiarate non commestibili dal controllo delle carni e che presentano segni di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali ( <i>&gt; vale per gli ungulati nel caso in cui venga effettuato un controllo delle carni</i> ).	2a
Sottoprodotti di origine animale in cui sono stati accertati superamenti di valori limite ai sensi dell'ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti.	2f
Materiali solidi provenienti dalle acque reflue di macelli.	2g
Prodotti del metabolismo.	2c
Pelle incl. ano, pelame, peli, piume, corna, estremità distali degli arti, sangue.	3b
Occhi e palpebre, condotti uditivi esterni, tonsille (amigdale), trachea, laringe, bronchi extralobulari, mesentero inclusi i nodi linfatici e il grasso, cistifellea, pene, organi genitali femminili, feti/placenta, fiele.	3b
«Carni» non destinate al consumo umano. Queste includono anche polmoni, diaframma, esofago, stomaco, intestino, fegato, milza, reni, testicoli, tendini, legamenti, ossa e grasso.	3a1/ 3a2

## 10. Pesci

<b>Materiale</b>	<b>Categoria</b>
Corpi di animali o parti di essi.	1a
Sottoprodotti derivati da animali a cui sono stati somministrati sostanze o preparati contemplati dall'allegato 4 dell'ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicinali veterinari.	1d
Carcasse o parti di esse non appartenenti alla categoria 1, dichiarate non commestibili dal controllo delle carni e che presentano segni di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali.	2a
Sottoprodotti di origine animale in cui sono stati accertati superamenti di valori limite ai sensi dell'ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti.	2f
Sottoprodotti di animali acquatici se non costituiscono un rischio sanitario (ad es. ossa, cartilagine, lische).	3d
Sottoprodotti di origine animale risultanti dalla produzione di derrate alimentari a partire da materiale greggio commestibile, inclusi i fanghi di centrifugazione o di separazione provenienti dalla trasformazione del latte.	3e



## 11. Riciclaggio/eliminazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 1

N.	Sottoprodotti di origine animale della categoria 1 (ai sensi dell'art. 5)	Modalità di eliminazione ammesse (art. 22)
1a	Corpi di animali o parti di essi (= non destinati al consumo umano).	<b>1. Incenerimento diretto.</b> <b>2. Sterilizzazione a pressione seguita da:</b>
1b1	<b>Carcasse o parti di esse:</b> - di animali in cui è stata accertata la presenza di un'encefalopatia spongiforme trasmissibile;	- incenerimento, oppure - produzione di combustibili e successivo incenerimento.
1b2	- da cui il materiale a rischio specificato non è stato asportato.	
1c	<b>Materiale a rischio specificato</b> par l'art. 179d OFA	<b>3. Corpi di animali e parti di essi possono essere utilizzati per l'alimentazione di animali carnivori e uccelli necrofagi tenuti in cattività, a condizione</b> che non presentino segni di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali.
1d	Sottoprodotti di animali a cui sono state somministrate <b>sostanze vietate</b> ai sensi dell'allegato 4 dell'ordinanza sui medicinali per uso veterinario.	<b>Non può essere utilizzato materiale derivato da:</b> - ruminanti di età superiore a 12 mesi; - animali geneticamente modificati;
1e	<b>Animali selvatici uccisi per la produzione di carne</b> o parti di essi, che presentano <b>segni di una malattia</b> trasmissibile all'uomo o agli animali.	- animali da compagnia; - animali a cui sono state somministrate sostanze vietate ai sensi dell'allegato 4 dell'ordinanza sui medicinali veterinari o in cui sono stati constatati superamenti di valori limite;
1f	<b>Materiali solidi provenienti dalle acque reflue di macelli per bovini, ovini e caprini</b> e da stabilimenti di sezionamento in cui viene asportato materiale a rischio specificato.	- animali che potrebbero essere contaminati da radioattività.
1g	<b>Resti alimentari</b> provenienti da mezzi di trasporto impiegati nel <b>traffico transfrontaliero</b> .	<b>4. Se non sussiste un pericolo per la salute pubblica e animale, il veterinario ufficiale può autorizzare l'uso di sottoprodotti di origine animale della categoria 1 per attività artistiche o a fini diagnostici, didattici e di ricerca nonché a fini tassidermici o per la produzione di trofei.</b>



## 12. Riciclaggio/eliminazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 2

N.	Sottoprodotti di origine animale della categoria 2 (ai sensi dell'art. 6)	Modalità di eliminazione ammesse (art. 23)
2a	<b>Carcasse o parti di esse</b> non appartenenti alla categoria 1, <b>dichiarate non commestibili dal controllo delle carni</b> e che presentano <b>segni di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali</b> .	<p>0. Secondo i metodi previsti per i sottoprodotti della categoria 1.</p> <p><b>1. Sterilizzazione a pressione</b>, conformemente all'allegato 5, e successivo riciclaggio:  - in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;  - del grasso fuso nella fabbricazione di concimi organici o di altri prodotti tecnici, eccettuati i prodotti farmaceutici, cosmetici o medici;  - dei materiali proteici e ossei nella fabbricazione di concimi organici.</p> <p><b>2. I prodotti del metabolismo possono essere riciclati direttamente in un impianto di produzione di biogas o in un impianto di compostaggio oppure nella fabbricazione di prodotti tecnici.</b> Quantità minime di tali prodotti possono essere compostate anche presso l'azienda di provenienza dell'animale macellato.</p> <p><b>3. I sottoprodotti di origine animale con residui o risultati positivi ad un test di rilevamento di sostanze inibitrici secondo l'articolo 6 lettera f</b> possono essere eliminati anche in un impianto di depurazione pubblico oppure, se si tratta di latte o colostro, fatti defluire in un pozzetto per la raccolta del colaticcio. Se non sono possibili altre modalità di eliminazione, il veterinario cantonale può permettere che il latte o il colostro dopo essere stato diluito almeno con un fattore di diluizione 4 venga spanto direttamente su superfici agricole, se ciò non comporta un rischio eccessivo per la salute pubblica e animale.</p>
2b	Corpi di volatili che per ragioni commerciali sono stati uccisi invece di essere macellati.	
2c	<b>Prodotti del metabolismo</b> (nota: se non provengono da macelli non sottostanno all'OESA).	
2d	<b>Corpi di animali selvatici uccisi per la produzione di carne</b> o parti di essi che <b>non presentano segni</b> di una <b>malattia</b> trasmissibile all'uomo o agli animali e che non sono destinati al consumo umano.	
2e	<b>Prodotti di origine animale</b> non commestibili a causa della presenza di <b>impurità</b> .	
2f	<b>Sottoprodotti di origine animale con residui in concentrazioni maggiori dei valori limite previsti dalla normativa</b> o esclusi dalla catena alimentare a causa della positività di un test di rilevamento di sostanze inibitrici.	
2g	<b>Materiali solidi provenienti da macelli diversi</b> da quelli menzionati all'articolo 5 lettera f.	





### 13. Riciclaggio/eliminazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 3

N.	Sottoprodotti di origine animale della categoria 3 (ai sensi dell'art. 7)	Modalità di eliminazione ammesse (art. 24)
3a1	<p><b>Carcasse</b> o parti di esse, provenienti da <b>macelli e stabilimenti di sezionamento</b>, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sono <b>commestibili ma</b> non sono destinate al consumo umano;</li> <li>- <b>non sono commestibili ma non rappresentano un pericolo per la salute</b> pubblica e animale.</li> </ul>	<p>0. Secondo i metodi previsti per i sottoprodotti delle categorie 1 e 2.</p> <p><b>1. Riciclaggio</b> nella produzione di <b>alimenti per animali</b> o articoli da masticare secondo gli articoli 27–34.</p> <p>=&gt; Articoli e note esplicative relative al consumo animale: vedi sotto.</p>
3a2		
3b	<p><b>Sangue, placenti, pelli, estremità con ossa metacarpali e metatarsali, corna, setole, piume, pelame, pellicce e peli di animali che non presentano segni di una malattia trasmissibile</b> all'uomo o agli animali.</p>	<p><b>2. Trasformazione in concime</b> non preceduta da fermentazione/compostaggio (all. 5, 39):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dopo sterilizzazione a pressione;</li> <li>- sottoprodotti di animali acquatici e invertebrati nonché resti alimentari, pelli, pelame, pellicce, zoccoli, corna, setole, piume e peli, prima della successiva trasformazione possono essere sottoposti per almeno un'ora a un trattamento termico con una temperatura al centro della massa di 70 °C..</li> </ul>
3c	<p><b>Pulcini di un giorno uccisi</b> per ragioni commerciali.</p>	<p><b>3. Riciclaggio in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>sterilizzazione a pressione</b>, eccettuati prodotti di cui all'articolo 7 lettere b–g (= 3b–g nella colonna di sinistra) &gt; incenerimento dei residui di fermentazione;</li> <li>- <b>per i prodotti della categoria 3 è sufficiente anche un trattamento termico a 70°C per 1 h</b> (particelle &lt; 12 mm);</li> <li>- <b>latte, latticini e colostro</b> (art. 7 lett. d) <b>sono esonerati dal trattamento termico obbligatorio</b>;</li> <li>- <b>per le piume</b> è ammessa <b>anche una calcinatura</b> con calce spenta ad una concentrazione del 2–5 per cento;</li> <li>- l'UFV può autorizzare anche altri procedimenti (v. allegato 5 numero 46).</li> </ul>
3d	<p>Sottoprodotti di animali acquatici e invertebrati, sottoprodotti dei centri d'incubazione, uova, sottoprodotti di uova compresi i gusci delle uova di uccelli, latte, latticini, colostro, prodotti apicoli, se non rappresentano un pericolo sanitario.</p>	<p><b>4. Fabbricazione di prodotti tecnici</b> (art. 35, all. 5 sezione 5): <b>pastorizzazione</b> obbligatoria oppure impiego di un altro trattamento di efficacia comparabile.</p>
3e	<p>Sottoprodotti di origine animale risultanti dalla produzione di derrate alimentari a partire da materiale greggio commestibile, inclusi i fanghi di centrifugazione o di separazione provenienti dalla trasformazione del latte.</p>	<p><b>5. I sottoprodotti di animali acquatici derivati dalla pesca in Svizzera</b>, v. art. 24 cpv. 2 OESA (disciplinamento delle competenze cantonale).</p>
3f	<p>Derrate alimentari e alimenti per animali costituiti da sottoprodotti di origini animale o che contengono questi ultimi e che per ragioni commerciali o a causa di piccoli difetti non sono più destinati al consumo umano o animale, se non rappresentano un pericolo per la salute pubblica e animale.</p>	
3g	<p><b>Resti alimentari diversi</b> da quelli menzionati all'articolo 5 lettera g.</p>	



## **14. Sotterramento di sottoprodotti di origine animale (art. 25)**

1 Possono essere sotterrati:

- a. corpi di animali che da luoghi difficilmente accessibili non possono essere trasportati in un impianto;
- b. corpi di animali frammischiati ad impurità e perciò non eliminabili in un impianto;
- c. corpi di animali morti o uccisi in seguito ad un'epizoozia o ad un disastro naturale, che non possono essere eliminati in un impianto;
- d. singoli animali di piccola taglia, di peso non superiore a 10 kg, in terreno privato;
- e. animali da compagnia ed equidi in cimiteri per animali.

## **15. Consumo animale/utilizzazione tecnica**

### **Capitolo 4: Utilizzazione di sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione di animali e la fabbricazione di prodotti tecnici**

#### **Sezione 1: Divieti e deroghe**

##### **Art. 27 Divieti**

1 Gli animali non possono essere alimentati con proteine derivate da animali della loro stessa specie. Fanno eccezione gli animali acquatici.

2 I pesci d'allevamento non possono essere alimentati con proteine derivate da pesci d'allevamento della loro stessa specie.

3 Gli animali da reddito non possono essere alimentati con:

- a. resti alimentari;
- b. proteine animali;
- c. fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;
- d. alimenti per animali in cui sono presenti costituenti di cui alle lettere a–c.

##### **Art. 28 Deroghe (deroghe di validità generale)**

In deroga all'articolo 27 gli animali possono essere alimentati con:

- a. latte e latticini, colostro, fanghi di centrifugazione e di separazione provenienti dalla trasformazione del latte secondo l'allegato 5 numero 31a, uova e prodotti a base di uova;
- b. collagene e gelatina di non ruminanti;
- c. proteine idrolizzate di non ruminanti o ottenute da pelli e pelami di ruminanti;
- d. grassi fusi da sottoprodotti di origine animale della categoria 3 di cui all'articolo 7 lettere a e d–f dopo una trasformazione secondo l'allegato 5 numero 31.

#### **Sezione 2: Alimentazione degli animali da reddito (deroghe specifiche aggiuntive)**

##### **Art. 29 Somministrazione di farina di pesce ai non ruminanti e ai vitelli**

In deroga all'articolo 27 capoverso 3, la farina di pesce può entrare nella composizione di alimenti per non ruminanti e di prodotti in polvere sostitutivi del latte per vitelli, se:



- a. è prodotta secondo l'allegato 5 numero 30 ed è dimostrato l'adempimento delle norme microbiologiche di cui all'allegato 5 numero 38;
- b. quale costituente di alimenti per non ruminanti a ogni livello della filiera (dalla produzione fino al momento della somministrazione) è raccolta, immagazzinata, trasformata e trasportata in installazioni e impianti non utilizzati per produrre alimenti per ruminanti;
- c. quale costituente di prodotti in polvere sostitutivi del latte per vitelli a ogni livello della filiera (dalla produzione fino al momento della somministrazione) è raccolta, immagazzinata, trasformata e trasportata in installazioni e impianti non utilizzati per produrre alimenti per bovini adulti e altre specie animali;
- d. lo stabilimento di produzione di alimenti per animali è notificato al controllo ufficiale degli alimenti per animali Agroscope;
- e. lo stabilimento di produzione tiene un registro sull'utilizzo della farina di pesce; e
- f. con deroga per i prodotti in polvere sostitutivi del latte per vitelli, gli alimenti per animali sono immagazzinati e somministrati soltanto in aziende in cui non sono tenuti ruminanti.

#### **Art. 30 Somministrazione di prodotti sanguigni ai non ruminanti e agli animali acquatici**

In deroga all'articolo 27, i prodotti sanguigni possono entrare nella composizione di alimenti per non ruminanti e animali acquatici, se:

- a. non provengono da ruminanti;
- b. provengono da macelli in cui non sono macellati ruminanti o in cui la macellazione dei ruminanti viene effettuata in locali separati;
- c. provengono da animali ammessi alla macellazione sulla base di un controllo ufficiale degli animali da macello;
- d. sono prodotti secondo l'allegato 5 numero 30a e si dimostra l'adempimento delle norme microbiologiche di cui all'allegato 5 numero 38;
- e. a ogni livello della filiera (dalla produzione fino al momento della somministrazione) sono raccolti, immagazzinati, trasformati e trasportati in installazioni e impianti non utilizzati per produrre alimenti per ruminanti;
- f. lo stabilimento di produzione di alimenti per animali è notificato al controllo ufficiale degli alimenti per animali Agroscope;
- g. lo stabilimento di produzione tiene un registro sull'utilizzo dei prodotti sanguigni; e
- h. gli alimenti per animali sono immagazzinati e somministrati soltanto in aziende in cui non sono tenuti ruminanti.

#### **Art. 31 Somministrazione di proteine animali trasformate di non ruminanti agli animali acquatici: disposizione generale**

In deroga all'articolo 27 capoverso 3, le proteine animali trasformate di non ruminanti, con deroga per quelle di insetti e di farina di pesce, possono entrare nella composizione di alimenti per animali acquatici, se: a. non provengono da ruminanti;

- a. provengono da sottoprodotti di origine animale della categoria 3 di cui all'articolo 7 lettera a, e o f;
- b. sono prodotte secondo l'allegato 5 numero 30 e si dimostra l'adempimento delle norme microbiologiche di cui all'allegato 5 numero 38;



- c. a ogni livello della filiera (dalla produzione fino al momento della somministrazione) sono raccolte, immagazzinate, trasformate e trasportate in installazioni e impianti non utilizzati per produrre alimenti per ruminanti;
- d. lo stabilimento di produzione di alimenti per animali è notificato al controllo ufficiale degli alimenti per animali Agroscope;
- e. lo stabilimento di produzione tiene un registro sull'utilizzo delle proteine animali trasformate;
- f. gli alimenti per animali sono immagazzinati e somministrati soltanto in aziende di acquacoltura registrate di cui all'articolo 6 lettera o<sup>bis</sup> OFE; e
- h. gli altri animali da reddito tenuti nell'area dell'azienda di acquacoltura non entrano a contatto né direttamente né indirettamente con gli alimenti per animali acquatici.

#### **Art. 32 Somministrazione di fosfato bicalcico e fosfato tricalcico ai non ruminanti**

In deroga all'articolo 27 capoverso 3, il fosfato bicalcico e il fosfato tricalcico possono entrare nella composizione di alimenti per non ruminanti, se:

- a. provengono da sottoprodotti di origine animale della categoria 3;
- b. sono stati fabbricati conformemente ai metodi di trasformazione di cui all'allegato 5
- c. a ogni livello della filiera (dalla produzione fino al momento della somministrazione) sono raccolti, immagazzinati, trasformati e trasportati in installazioni e impianti non utilizzati per produrre alimenti per ruminanti.
- d. lo stabilimento di produzione di alimenti per animali è notificato al controllo ufficiale degli alimenti per animali Agroscope;
- e. lo stabilimento di produzione tiene un registro sull'utilizzo del fosfato bicalcico e del fosfato tricalcico;
- f. gli alimenti per animali in cui sono contenuti hanno un contenuto totale di fosforo inferiore al 10 per cento; e
- g. gli alimenti per animali sono immagazzinati soltanto in aziende in cui non sono tenuti ruminanti.

### **Sezione 3: Alimentazione di altri animali**

#### **Art. 33 Produzione di alimenti per animali da compagnia**

1 Gli alimenti greggi per animali da compagnia possono essere prodotti solo da sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 7 lettera a e devono soddisfare i requisiti microbiologici di cui all'allegato 5 numero 38:

2 Gli alimenti trasformati per animali da compagnia, compresi gli articoli da masticare, possono essere prodotti solo da sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 7 lettere a e c–f. Questi ultimi devono.

- a. essere sterilizzati a pressione oppure essere trattati secondo le disposizioni dell'allegato 5 numero 37;
- b. essere trasformati in impianti che producono esclusivamente alimenti per animali da compagnia o in cui non sono trasformati sottoprodotti vietati per la corrispondente categoria di animali da reddito; e
- c. soddisfare i requisiti microbiologici di cui all'allegato 5 numero 38.

3 I prodotti derivati possono essere utilizzati per la produzione di alimenti per animali da compagnia, se:

- a. soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2 lettere b e c; e
- b. sono trasportati direttamente da un impianto di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 3 agli impianti di produzione degli alimenti per animali.



4 Se i prodotti derivati sono proteine animali trasformate si devono inoltre soddisfare i requisiti di cui all'allegato 5 numero 30.

5 I sottoprodotti di origine animale utilizzati per la produzione di alimenti per animali da compagnia possono essere immagazzinati sfusi soltanto in locali distinti ed essere trasportati esclusivamente in recipienti appositi.

#### **Art. 34 Cessione per l'alimentazione di carnivori e uccelli necrofagi**

1 Per l'alimentazione di animali da compagnia e altri carnivori nonché uccelli necrofagi tenuti in cattività possono essere consegnati direttamente:

- a. sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 7 lettera a;
- b. corpi di animali o parti di essi di cui all'articolo 22 capoverso

2 Lo stabilimento in cui si producono i sottoprodotti di origine animale deve consegnarli direttamente al detentore di animali. Il detentore di animali può somministrarli solo ai suoi animali.

3 I sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 7 lettera a numero 2 di animali per i quali è prescritto un controllo delle carni secondo l'ordinanza del 16 dicembre 2016/81 concernente la macellazione e il controllo delle carni, devono essere accompagnati da una decisione del controllo delle carni con la dicitura «non commestibile, senza segni di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali».

#### **Sezione 4: Fabbricazione di prodotti tecnici (art. 35)**

I sottoprodotti di origine animale della categoria 3 possono essere utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici, cosmetici o medici nonché di altri prodotti tecnici soggetti a norme di altri settori giuridici, se:

- a. i sottoprodotti e i prodotti derivati vengono trasformati secondo l'allegato 5 numero 5;
- b. i prodotti sono conformi alle norme pertinenti degli altri settori giuridici; e
- c. i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati risultanti dalla fabbricazione sono eliminati secondo le disposizioni della presente ordinanza.

#### **16. Identificazione e schede d'accompagnamento (art. 20 e all. 4.)**

- 1 I sottoprodotti di origine animale devono essere contrassegnati in modo da evidenziare la categoria a cui appartengono, salvo se si tratta di attività non soggette a notifica (art. 10 cpv. 3).
- 2 Durante il trasporto ai sottoprodotti di origine animale deve essere acclusa una scheda d'accompagnamento o una decisione del controllo delle carni conformemente all'allegato 4 numero 3. Sono eccettuati i trasporti correlati ad attività non soggette a notifica (art. 10 cpv. 3) nonché i trasporti di resti alimentari.
- 3 Per i prodotti derivati valgono i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2:
  - a. fino al luogo dell'incenerimento o dell'eliminazione definitiva, se derivano da materiale della categoria 1;
  - b. fino all'impianto in cui vengono trasformati in alimenti per animali o concime;
  - c. fino alla loro trasformazione ai sensi dell'allegato 5, se sono destinati alla fabbricazione di prodotti tecnici.
- 4 Il rilascio delle schede d'accompagnamento spetta allo speditore dei sottoprodotti di origine animale.
- 5 Le schede d'accompagnamento vanno conservate per tre anni. I competenti organi di controllo federali e cantonali hanno sempre accesso alla documentazione.



- 6 I requisiti relativi a identificazione e schede d'accompagnamento figurano all'allegato 4 numeri 1 e 3.

## **17. All. 4: Prescrizioni per la raccolta e il trasporto dei sottoprodotti di origine animale**

### **1 Identificazione**

- 11 Durante il trasporto un'etichetta applicata al veicolo, al recipiente, al cartone o ad altro materiale di imballaggio deve indicare chiaramente **la categoria dei sottoprodotti di origine animale**. Sull'etichetta devono inoltre figurare i colori e le diciture seguenti:
- a. il colore nero e la scritta «destinato solo all'eliminazione/all'incenerimento» oppure «destinato allo sfruttamento energetico e al successivo incenerimento» nel caso di sottoprodotti della categoria 1;
  - b. il colore nero e la scritta «destinato all'alimentazione di (nome della categoria di animali)» nel caso di sottoprodotti di origine animale della categoria 1 di cui sia ammessa l'utilizzazione per l'alimentazione di animali carnivori e di uccelli necrofagi (art. 22 cpv. 2);
  - c. il colore giallo e la scritta «non destinato al consumo animale» nel caso di sottoprodotti di origine animale della categoria 2;
  - d. il colore verde e la scritta «non destinato al consumo umano» nel caso di sottoprodotti di origine animale della categoria 3.
- 12 **Durante la trasformazione, il materiale delle categorie 1 e 2 che viene sterilizzato a pressione deve essere marcato con trieptanoato di glicerina (GHT) rispettando le condizioni seguenti:**
- a. il GHT deve essere aggiunto dopo che il materiale è stato igienizzato ad una temperatura di almeno 80 °C; deve essere garantita una ripartizione uniforme del GHT;
  - b. chi gestisce l'impianto deve poter documentare mediante un sistema di monitoraggio e registrazione che nel materiale trasformato la concentrazione minima di GHT è di 250 mg GHT/ kg di grasso;
  - c. la marcatura con il GHT non è necessaria se dopo la sterilizzazione a pressione il materiale trasformato viene incenerito direttamente nello stesso impianto oppure viene portato all'incenerimento mediante un sistema chiuso.

.....

### **3 Schede d'accompagnamento e decisioni del controllo delle carni**

- 31 Le schede d'accompagnamento devono contenere i dati seguenti:
- a. data di prelievo del materiale;
  - b. descrizione del materiale comprendente i dati di cui al numero 11;
  - c. specie animale da cui derivano i sottoprodotti della categoria 3 se questi ultimi sono destinati ad essere utilizzati come alimenti per animali;
  - d. numero dei marchi auricolari nel caso di pelli e pelami di animali ad unghia fessa;
  - e. peso del materiale;
  - f. nome, indirizzo e numero di controllo dello stabilimento di provenienza;
  - g. nome, indirizzo e numero di controllo dell'impresa di trasporto;
  - h. nome, indirizzo e numero di controllo dello stabilimento di destinazione;
  - i. eventualmente tipo e procedimento di trasformazione.



- 32 La scheda d'accompagnamento deve essere rilasciata in almeno tre copie. L'originale deve essere accluso all'invio fino alla destinazione finale ed essere conservato dal destinatario. Una copia rimane allo stabilimento di provenienza, l'altra all'impresa di trasporto.
- 33 Le decisioni del controllo delle carni di cui agli articoli 20 capoverso 2 e 34 capoverso 3 devono contenere i dati seguenti:
- a. data;
  - b. macello;
  - c. tipo di materiale;
  - d. peso del materiale;
  - e. uso previsto;
  - f. nome, indirizzo e numero di controllo dello stabilimento di destinazione.
- 34 Le schede d'accompagnamento per sottoprodotti di origine animale destinati ad essere utilizzati per attività artistiche, per la produzione di trofei, a fini tassidermici o a fini diagnostici, didattici e di ricerca devono contenere i dati seguenti:
- a. data;
  - b. nome e indirizzo dello speditore e del destinatario;
  - c. tipo di materiale;
  - d. uso previsto.

**L'importazione e l'esportazione sono disciplinate dai regolamenti CE 1069/2009 e 142/2011.** Se, ad esempio, si dispone di un documento commerciale conforme alle direttive UE, non occorre un secondo documento conforme alle prescrizioni dell'OESA.